REGOLAMENTO (CEE) N. 2556/70 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1970

che modifica il regolamento n. 142/67/CEE per quanto concerne la fissazione anticipata della restituzione per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 (5), prevede la possibilità di fissare in anticipo la restituzione all'esportazione dei semi ; che, nell'interesse di una sana gestione, occorre istituire dei titoli di fissazione anticipata abbinati ad un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare nel periodo di validità del titolo ; che per lo stesso motivo è necessario prevedere che l'esportazione oggetto del regime di fissazione anticipata abbia luogo nel periodo di validità del titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE sono sostituiti dal seguente paragrafo 2 :

« 2. Tuttavia, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 4 bis, adattata in funzione del prezzo indicativo valido al momento dell'esportazione, si applica, su richiesta dell'interessato da presentarsi contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare nel periodo di validità del titolo. »

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis è aggiunto al regolamento n. 142/67/CEE :

« *Articolo 4 bis*

1. Qualsiasi esportazione dalla Comunità di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. L 152 del 1°. 7. 1968, pag. 6.